



Decreto Dirigenziale n. 4 del 13/01/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE E GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON" DA REALIZZARSI IN VIA CASARIELLO NEL COMUNE SANT'ANTONIO ABATE (NA) - PROPOSTO DALLA SOC. F.LLI SORRENTINO SRL.- CUP 6472

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a) che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 713609 del 23/09/2012, la Soc. F.Ili Sorrentino srl., con sede in Venafrò (IS) 86079 al Corso Garibaldi n. 63, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Impianto di autodemolizione e gestione rifiuti pericolosi e non" da realizzarsi in via Casariello nel Comune Sant'Antonio Abate (NA) ;
- b) che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Ragone - Sammartino, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c) che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 20.06.2013, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:
 - l'attività da realizzare all'interno del sito deve essere limitata al solo processo di autodemolizione;
 - la quantità massima stoccabile di veicoli prima del trattamento non dovrà superare una unità per ogni 8 metri quadrati di superficie disponibile per il settore "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento" e di una unità per ogni 8 metri quadrati di superficie disponibile per

- il settore “ deposito dei veicoli trattati, con una sopraelevazione massima di tre carcasse ed in ogni caso in modo tale che non si superi l'altezza della recinzione esterna;
- dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti di sicurezza e pronto intervento in riferimento ai possibili rischi di incidenti, prevedendo sistemi di raccolta per eventuali sversamenti accidentali e deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite da accumulatori. Inoltre l'area di smontaggio dovrà essere dotata di un sistema griglia-pozzetto a tenuta per la raccolta dei reflui accidentalmente sversati;
 - l'intero perimetro dovrà essere piantumato con folta vegetazione autotoctona, di altezza tale da minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno;
 - la pavimentazione dell'intero sito dovrà garantire in ogni momento l'impermeabilizzazione e la resistenza all'attacco chimico da parte di eventuali sversamenti accidentali. Pertanto è necessario prevedere sistemi di impermeabilizzazione del suolo maggiormente efficaci rispetto alla semplice pitturazione a base epossidica;
 - l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere integrato con un sistema a carboni attivi al fine di garantire una migliore depurazione dell'effluente inquinato;
 - i rifiuti da avviare allo smaltimento dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - lo stoccaggio dei veicoli in ingresso, delle carcasse bonificate, delle materie e dei rifiuti prodotti, dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente. Tali aree dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
 - lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni nelle aree scoperte deve avvenire in modo tale da proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di idonei sistemi di copertura la gestione dei rifiuti pericolosi dovrà rispettare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - lo stoccaggio degli oli usati dovrà essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 95/92 e al D.M. 392/96. I pezzi smontati contaminati da oli dovranno essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, dovranno essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
 - l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - è comunque necessario ed obbligatorio acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - prevedere un monitoraggio delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e più in generale delle acque di scarico. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri).
- d) che con nota prot. reg. n. 580407 del 9/08/2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 20/06/2013 così come sopra riportato;

e) che con nota acquisita agli atti in data 12/09/2013 prot. reg.le n. 632212, la soc. F.Ili Sorrentino Srl ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla sopra citata nota;

RILEVATO:

che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 9.12.2013, ha deciso di confermare il parere di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto gli elaborati presentati per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA non appaiono sufficientemente approfonditi per consentire l'adeguata individuazione e la corretta valutazione dei potenziali impatti sull'ambiente connessi all'attività di autodemolizione prevista e per i seguenti motivi:

- non sono stati predisposti idonei accorgimenti di sicurezza in riferimento ai possibili rischi di incidenti, in particolare relativamente ai sistemi di raccolta per eventuali sversamenti accidentali di liquidi e di neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite da accumulatori. Inoltre nell'area di smontaggio non è stato previsto un sistema griglia-pozzetto a tenuta per la raccolta dei reflui accidentalmente sversati;
- non sono state previste misure di mitigazione al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno;
- la pavimentazione dell'intero sito non presenta un'impermeabilizzazione tale da garantire la necessaria resistenza all'attacco chimico da parte di eventuali sversamenti accidentali;
- l'impianto di trattamento delle acque di piazzale e di prima pioggia non risulta adeguato alle attività svolte;
- l'area è sottoposta ad interesse archeologico e vincolo ambientale relativamente al D.lgs n. 42/2004 e a vincolo Paesaggistico-Ambientale di cui alla Legge Regionale n. 35/87. Pur risultando una concessione in sanatoria da autorizzazione Paesaggistica rilasciata dall'Area tecnica-Servizio urbanistica del Comune di Sant'Antonio Abate, si ritiene che l'attività di autodemolizione comporti modifiche sostanziali allo stato di fatto e che pertanto tale aspetto vada nuovamente valutato.

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo Ragone – Sammartino;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 20.06.2013 e confermato nella seduta del 9.12.2013, il progetto "Impianto di autodemolizione e gestione rifiuti pericolosi e non" da realizzarsi in via Casariello nel Comune Sant'Antonio Abate (NA), proposto dalla Soc. F.Ili Sorrentino srl., con sede in Venafro (IS) 86079 al Corso Garibaldi n. 63, in quanto gli elaborati presentati per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA non appaiono sufficientemente approfonditi per

consentire l'adeguata individuazione e la corretta valutazione dei potenziali impatti sull'ambiente connessi all'attività di autodemolizione prevista e per i seguenti motivi:

- non sono stati predisposti idonei accorgimenti di sicurezza in riferimento ai possibili rischi di incidenti, in particolare relativamente ai sistemi di raccolta per eventuali sversamenti accidentali di liquidi e di neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite da accumulatori. Inoltre nell'area di smontaggio non è stato previsto un sistema griglia-pozzetto a tenuta per la raccolta dei reflui accidentalmente sversati;
 - non sono state previste misure di mitigazione al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno;
 - la pavimentazione dell'intero sito non presenta un'impermeabilizzazione tale da garantire la necessaria resistenza all'attacco chimico da parte di eventuali sversamenti accidentali;
 - l'impianto di trattamento delle acque di piazzale e di prima pioggia non risulta adeguato alle attività svolte;
 - l'area è sottoposta ad interesse archeologico e vincolo ambientale relativamente al D.lgs n. 42/2004 e a vincolo Paesaggistico-Ambientale di cui alla Legge Regionale n. 35/87. Pur risultando una concessione in sanatoria da autorizzazione Paesaggistica rilasciata dall'Area tecnica-Servizio urbanistica del Comune di Sant'Antonio Abate, si ritiene che l'attività di autodemolizione comporti modifiche sostanziali allo stato di fatto e che pertanto tale aspetto vada nuovamente valutato.
2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 3. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
 4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri